



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.233 del registro data 19/12/2023	OGGETTO: PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale c/ Comune di Scicli - R.G. n. 247/2009 del Tribunale di Modica. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.
---	--

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 17:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		X
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 34 del 18/12/2023, avente per oggetto: "PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale c/ Comune di Scicli - R.G. n. 247/2009 del Tribunale di Modica. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 34 del 18/12/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V - TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 34

Del 18 DIC. 2023

Oggetto: PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale c/ Comune di Scicli – R.G. n. 247/2009 del Tribunale di Modica. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

IL TITOLARE DI E.Q. V SETTORE

Premesso che:

- Il Comune, con provvedimento del 12 marzo 2001, approvava il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria previsti dal P.A.R.F. – 1° stralcio, per l'importo complessivo di euro 9.447.029,60, di cui euro 6.288.065,50 per la costruzione dell'impianto ed euro 609.935,60 per la gestione triennale del servizio ed il Disciplinare di gara per l'affidamento del relativo appalto;
- L'Associazione temporanea di imprese (ATI) composta dalla mandataria Pridesa S.A. e dalla mandante Agnello Costruzioni Società a responsabilità limitata, presentava il 29 ottobre 2001 la propria offerta, divenendo aggiudicataria dell'appalto il 18 novembre 2002 e sottoscrivendo, previo mandato conferito alla prima in data 16 dicembre 2002, il relativo contratto in data 18 dicembre 2002, per un importo complessivo di 6.508.245,28 Euro (di cui 6.014.045,93 euro per lavori a corpo e 494.199,35 euro per la gestione triennale a corpo dell'impianto);
- Le imprese dell'ATI Pridesa/Agnello procedevano quindi alla costituzione della PIA.COS., al fine dell'esecuzione e gestione del contratto di appalto e delle relative prestazioni;
- La fase di esecuzione del contratto, era caratterizzata da una serie di eventi, che davano luogo alla protrazione della tempistica dei lavori originariamente programmata nel contratto ed all'aumento dei prezzi dei materiali, cui seguiva l'iscrizione a cura delle imprese aggiudicatrici delle riserve per maggiori oneri e danni negli atti della contabilità e la richiesta dello stesso appaltatore di aggiornamento dei prezzi della fase di gestione dell'opera;
- La PIA.COS., a fronte delle confutazioni in punto del Comune, citava in giudizio quest'ultimo innanzi al Tribunale Civile di Modica ai fini dell'accertamento dei maggiori importi richiesti con le proprie domande e riserve, con richiesta di condanna dell'Ente al pagamento del complessivo importo di Euro 1.684.887,99, a titolo di aumento dei materiali di costruzione, maggiori costi ed oneri per anomalo andamento dei lavori, adeguamento dei prezzi di gestione e pagamento di quanto già eseguito e contabilizzato, oltre interessi e rivalutazione.

- Il giudizio veniva iscritto al n. 247/2009 R.G. del Tribunale di Modica e il Comune, si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle pretese della PIA.COS. e chiedendo il rigetto delle relative domande.

- La PRIDESA, nelle more, veniva trasformata, con atto registrato il 23 luglio 2007, in Acciona Agua S.A.;

- Il superiore contenzioso, che, nelle more, in conseguenza della soppressione della Sezione distaccata di Modica, transitava presso il Tribunale Civile di Ragusa col medesimo numero 247/2009 di R.G., veniva dichiarato interrotto con provvedimento del Giudice Unico del 18 ottobre 2022, per l'intervenuta cessazione del rapporto di servizio del difensore del Comune Avvocato Dorotea Alfano, come comunicata dal Comune deposito documentale del 4 settembre 2022.

- La PIA.COS., con atto ritualmente notificato al Comune, disponeva la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, cui seguiva la costituzione del Comune attraverso il nuovo procuratore e difensore avv. Giuseppe Raffaele Morana;

Dato atto che le Parti, a seguito di corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali, anche al fine di evitare l'alea del giudizio di cognizione pendente, hanno manifestato l'intento di giungere a un bonario componimento della lite, mediante stipula di apposito accordo transattivo;

Dato atto che, in particolare, con nota prot. n. 46410 del 07/12/2023 l'avvocato incaricato dall'Ente ha comunicato la disponibilità di controparte a definire la controversia mediante riconoscimento alla PIA.COS., da parte del Comune, del complessivo importo di 210.000,00 euro, comprensivo di IVA;

Dato atto, della comunicazione dell'avvocato incaricato dall'Ente prot. gen. 47716 del 19/12/2023, in cui si porta a conoscenza della nota interlocutoria del 15/12/2023 del legale della PIA.COS che ha dato conferma dell'accettazione della modifica alla proposta transattiva, per effetto autorizzando la riduzione dell'importo complessivo ad € 207.900,00 comprensivo di IVA in luogo dell'importo originariamente previsto in bozza di € 210.000,00, e fermo restando che il Comune corrisponderà comunque alla PIA.COS la somma di € 189.000,00 esclusa IVA;

Dato atto che, secondo la proposta formulata dal legale dell'Ente e condivisa da parte attrice, il superiore importo di € 207.900,00 sarà corrisposto, previa emissione di fattura da parte della PIA.COS., in due distinti momenti, e segnatamente: **a)** un primo pagamento dell'importo di euro 100.000,00, esclusa iva, entro e non oltre il termine essenziale del 31 gennaio 2024, con obbligo del Comune a trasmettere alla PIA.COS., per il tramite del legale della stessa, entro il 31.12.2023, la certificazione attestante il relativo impegno di spesa; **b)** un secondo pagamento dell'importo di euro 89.000,00, esclusa iva, dovrà essere disposto dal Comune entro e non oltre il termine essenziale del 31 luglio 2024;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo transattivo con la PIA.COS., atteso che esso permette di realizzare un consistente abbattimento sia della sorte capitale che degli interessi maturati e maturandi sull'importo di cui alla richiesta di condanna dell'Ente formulata da parte attrice, oltre ad evitare l'alea del giudizio e le spese di lite cui l'Ente sarebbe condannato in caso di soccombenza;

Ricordato che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

Dato atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

Vista:

- la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

Dato atto che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del competente Responsabile di Settore, con determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa e a liquidare le relative somme;

Visto lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la cui sottoscrizione il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 207.900,00 *omnia* (da suddividere su due annualità), di cui € 100.000,00 oltre IVA da corrispondere entro il 31/01/2024 e € 89.000,00 oltre IVA entro il 31/07/2024;

Vista la determinazione sindacale n. 30 del 15/12/2023, di prelievo dal "Fondo soccombenze procedimenti legali";

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Visti:


- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE


Alla Giunta Comunale, per le motivazioni descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. **Di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale, già PIA.COS. S.c. a r.l., con sede legale in Milano, Via Monte San Genesio, 21, Partita Iva 03818360962, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Giuseppe Domenico Buonamassa, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Scuderi, con studio in Catania, per la somma complessiva di € 207.900,00 *omnia* (da suddividere su due annualità), di cui € 100.000,00 oltre IVA da corrispondere entro il 31/01/2024 e € 89.000,00 oltre IVA entro il 31/07/2024;
2. **Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore V – Tecnico alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
4. **Di dare atto** che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del competente Responsabile di Settore, con determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa e a liquidare le relative somme;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'avv. Giuseppe Raffaele Morana e al Settore Avvocatura Comunale per conoscenza;
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
7. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminente scadenza del termine per l'impegno della prima rata dell'importo da corrispondere a parte attrice.

L'Assessore proponente



Il Titolare E.Q. Settore V
Ing. Andrea Pisani



OGGETTO: PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale c/ Comune di Scicli – R.G. n. 247/2009 del Tribunale di Modica. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 18 DIC. 2023

Si conferma il parere favorevole

Scicli li 18 DIC. 2023



L'Istruttore tecnico

Geom. Pietro Assenza

IL TITOLARE E.Q. V SETTORE

Ing. Andrea Pisani

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 19/12/2023 $I = 1279/2012 - 1312/2012 - 1313/2012 - 1314/2012 = € 69041,47$
 $P = 1418/2023 € 40958,53 (2023) e € 97900 (2024)$



IL TITOLARE E.Q. SETTORE III FINANZE

(D.tt.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

Proposta di accordo transattivo

L'anno duemilaventitré, il giorno _____ del mese di _____

Il **Comune di Scicli (d'ora in avanti, semplicemente Comune)**, con sede in Scicli (RG), Via Mormina Penna, 2, Partita Iva 00080070881, rappresentato in questo atto dal _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con delibera di Giunta Municipale del _____ numero _____, resa immediatamente esecutiva, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Scicli, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Raffaele Morana, con studio in Scicli (RG) via Dott. Puzzo, 4, Codice Fiscale MRNGPP70C09I535D e PEC giusepperaffaele.morana@avvocatimodica.legalmail.it,

e

PIA.COS. Società a responsabilità limitata unipersonale (d'ora in avanti, semplicemente PIA.COS), già PIA.COS. S.c. a r.l., con sede legale in Milano, Via Monte San Genesio, 21, Partita Iva 03818360962, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* Dottore Giuseppe Domenico Buonamassa, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Scuderi, con studio in Catania, Via V. Giuffrida, 37, Codice Fiscale SCDNDR41D08C351E e PEC andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it, e rappresentato altresì dall'Avvocato Fabrizio Belfiore, con studio in Catania, via V. Giuffrida, 37, Codice Fiscale BLFFRZ73A19C351P e PEC fabrizio.belfiore@pec.ordineavvocaticatania.it,

e

Acciona Agua S.A. (d'ora in avanti, semplicemente Acciona Agua), già Proyectos e Instalaciones De Desalacion (Pridesa) S.A., con sede legale in Madrid (Spagna) Calle Mesena 80 e con sede secondaria in Milano, Via Monte San Genesio, 21, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 04694710965, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ingegnere Pietro Tota, rappresentata dagli Avvocati Andrea Scuderi (Codice Fiscale SCDNDR41D08C351E e PEC andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Fabrizio Belfiore

(Codice Fiscale BLFFRZ73A19C351P e PEC fabrizio.belfiore@pec.ordineavvocaticatania.it)

entrambi con studio in Catania, via V. Giuffrida, 37.

Premesso che

A.- Il Comune, con provvedimento del 12 marzo 2001, approvava il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria previsti dal P.A.R.F. – 1° stralcio, per l'importo complessivo di euro 9.447.029,60, di cui euro 6.288.065,50 per la costruzione dell'impianto ed euro 609.935,60 per la gestione triennale del servizio ed il Disciplinare di gara per l'affidamento del relativo appalto.

B.- L'Associazione temporanea di imprese (ATI) composta dalla mandataria Pridesa S.A. e dalla mandante Agnello Costruzioni Società a responsabilità limitata, presentava il 29 ottobre 2001 la propria offerta, divenendo aggiudicataria dell'appalto il 18 novembre 2002 e sottoscrivendo, previo mandato conferito alla prima in data 16 dicembre 2002, il relativo contratto in data 18 dicembre 2002, per un importo complessivo di 6.508.245,28 Euro (di cui 6.014.045,93 euro per lavori a corpo e 494.199,35 euro per la gestione triennale a corpo dell'impianto).

C.- Le imprese dell'ATI Pridesa/Agnello, come sopra specificamente individuate, procedevano quindi alla costituzione della PIA.COS., al fine dell'esecuzione e gestione del contratto di appalto e delle relative prestazioni.

D.- La fase di esecuzione del contratto, era caratterizzata da una serie di eventi, che davano luogo alla protrazione della tempistica dei lavori originariamente programmata nel contratto ed all'aumento dei prezzi dei materiali, cui seguiva l'iscrizione a cura delle imprese aggiudicatarie delle riserve per maggiori oneri e danni negli atti della contabilità e la richiesta dello stesso appaltatore di aggiornamento dei prezzi della fase di gestione dell'opera.

E.- La PIA.COS., a fronte delle confutazioni in punto del Comune, citava in giudizio quest'ultimo con il patrocinio dell'Avvocato Andrea Scuderi innanzi al Tribunale Civile di Modica ai fini dell'accertamento dei maggiori importi richiesti con le proprie domande e riserve, con condanna del secondo al pagamento del complessivo importo di Euro 1.684.887,99, a titolo di

aumento dei materiali di costruzione, maggiori costi ed oneri per anomalo andamento dei lavori, adeguamento dei prezzi di gestione e pagamento di quanto già eseguito e contabilizzato, oltre interessi e rivalutazione.

F. Il giudizio veniva iscritto al n. 247/2009 R.G. del Tribunale di Modica.

G.- Il Comune, si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle pretese della PIA.COS. e chiedendo il rigetto delle relative domande.

H.- La PRIDESA, nelle more, veniva trasformata, con atto registrato il 23 luglio 2007, in Acciona Agua S.A.

I.- Il superiore contenzioso, che, nelle more, in conseguenza della soppressione della Sezione distaccata di Modica, transitava presso il Tribunale Civile di Ragusa col medesimo numero 247/2009 di R.G., veniva dichiarato interrotto con provvedimento del Giudice Unico del 18 ottobre 2022, per l'intervenuta cessazione del rapporto di servizio del difensore del Comune Avvocato Dorotea Alfano, come comunicata dal Comune deposito documentale del 4 settembre 2022.

L.- La PIA.COS., con atto ritualmente notificato al Comune, disponeva la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, cui seguiva la costituzione del Comune attraverso il nuovo procuratore e difensore Avvocato Giuseppe Raffaele Morana.

M.- Le Parti, a seguito di corrispondenza intercorsa tra i rispettivi Legali, anche al fine di evitare l'alea del giudizio di cognizione pendente, intendono giungere a un bonario componimento della lite, stipulando la presente transazione alle condizioni appresso riportate.

N.- I Legali rappresentanti delle parti dichiarano, altresì, con assunzione di responsabilità in ipotesi di mendacio, d'averе acquisito preventivamente ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente atto, i necessari poteri ed autorizzazioni di legge e di essere pienamente legittimati alla predetta sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e pattuiscono quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura, formandone unico e inscindibile contesto e con valore di convenzione.

Articolo 2

2.1.- Il Comune, a titolo di definitiva tacitazione delle domande proposte dalla PIA.COS. nel superiore giudizio e di qualsiasi altra pretesa di quest'ultima e della ACCIONA Agua in relazione al contratto di appalto di cui ai superiori punti "A" e "B" delle premesse, riconosce alla PIA.COS. il complessivo importo di 207.900,00 euro, al lordo dell'iva, che, trattandosi di operazione soggetta al regime fiscale del c.d. split payment, non va corrisposto alla PIA.COS.

2.2.- La corresponsione a cura del Comune dell'importo di 189.000,00 euro, esclusa iva come sopra precisato, avverrà, previa emissione di fattura della PIA. COS., con bonifico bancario presso il conto corrente bancario della PIA.COS. (Banca Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Milano via Coni Zugna, IBAN IT2100306909457615302519846) in due distinti momenti, e segnatamente: **a)** un primo pagamento dell'importo di euro 100.000,00, esclusa iva come sopra precisato, verrà disposto dal Comune entro e non oltre il termine essenziale del 31 gennaio 2024, obbligandosi altresì il Comune a trasmettere alla PIA.COS., per il tramite del legale della stessa, entro il 31.12.2023, la certificazione attestante il relativo impegno di spesa; **b)** un secondo pagamento dell'importo di euro 89.000,00, esclusa iva come sopra precisato, verrà disposto dal Comune entro e non oltre il termine essenziale del 31 luglio 2024.

2.3. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, PIA. COS. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. All'uopo, tutti i movimenti relativi al presente accordo transattivo saranno eseguiti esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato di cui al precedente punto 2.2. della PIA. COS.

La persona abilitata ad operare sul detto conto corrente bancario è il Dottore Giuseppe Domenico Buonamassa, nato a Gravina in Puglia (BA) il 09.03.1971, c.f. BNMGPP71C09E155R, dom.to in Milano, Via Monte San Genesio, 21, Amministratore Unico e legale rappresentante

pro tempore della PIA. COS.

Articolo 3

La PIA.COS e la ACCIONA Agua S.A., per effetto ed a condizione dell'integrale e tempestivo pagamento dell'importo indicato all'articolo 2, rinunciano alle domande proposte nel giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa ed a qualsiasi altra pretesa scaturente e collegata al contratto di appalto indicato ai superiori punti "A" e "B" delle premesse.

Articolo 4

Le Parti, in ipotesi di integrale e tempestivo pagamento di quanto stabilito all'articolo 2, si impegnano a far estinguere il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ragusa ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. chiedendo un rinvio della prossima udienza del 28 febbraio 2024 ad una data successiva a quella indicata per il secondo pagamento (31 luglio 2024) e procedendo, in ipotesi di integrale pagamento di quanto stabilito all'articolo 2 nei termini ivi previsti, a non comparire alla successiva udienza.

Articolo 5

5.1.- In ipotesi di mancato integrale e tempestivo pagamento del superiore complessivo importo di 207.900,00 euro come sopra precisato, il presente accordo dovrà ritenersi risolto di diritto, restando fermo il diritto della PIA.COS di proseguire il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ragusa e quello di Acciona SA di fare valere, anche in via giudiziale, qualsiasi ulteriore pretesa scaturente e collegata al contratto di cui ai superiori punti "A" e "B" delle premesse.

5.2.- In ipotesi di mancato o parziale pagamento della seconda rata nel termine indicato al superiore articolo 2 e ferma restando in tale ipotesi la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo, la PIA.COS. avrà diritto di trattenere l'importo del primo pagamento disposto dal Comune a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa.

Articolo 6

Le spese di registrazione della presente scrittura saranno, in caso d'uso, a carico della Parte che,

con il proprio comportamento vi avrà dato causa.

Le Parti dichiarano che le spese legali della presente transazione restano a carico di ciascuna di esse. Sono, altresì, interamente compensate tra le Parti le spese legali relative al giudizio n. 247/2009 R.G. del Tribunale di Ragusa (ex Trib. di Modica).

Articolo 7

Il presente accordo è sottoscritto, anche in forma digitale, dalle parti e dai loro procuratori e difensori nel giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa e nell'ambito della presente transazione, questi ultimi a titolo di rinuncia alla solidarietà professionale.

Il presente viene sottoscritto e scambiato tra le parti secondo il modello di proposta, che viene trasmessa già datata, debitamente firmata dal soggetto incaricato dal Comune e dotata delle autorizzazioni di rito via PEC dall'Avvocato Giuseppe Raffaele Morana, previa sottoscrizione anche da parte di quest'ultimo, all'Avvocato Andrea Scuderi e poi debitamente firmata e dotata delle autorizzazioni di rito dai legali rappresentanti delle imprese PIACOS e ACCIONA AGUA S.A. e dall'Avvocato Andrea Scuderi e trasmessa via PEC da quest'ultimo all'Avvocato Giuseppe Raffaele Morana.

Per il Comune di Scicli

Il Responsabile del Settore V Tecnico

Titolare di E.Q.

Ing Andrea Pisani

PIA.COS. a r.l. uninominale

Il legale rappresentante P.T.

Dottore Giuseppe Domenico Buonamassa

Per accettazione

Acciona Agua S.A.

Il legale rappresentante P.T.

Ingegnere Pietro Tota

Per accettazione

Avvocato Giuseppe Raffaele Morana

Per rinuncia alla solidarietà professionale e, ove occorra, per autentica

Avvocato Andrea Scuderi

Per rinuncia alla solidarietà professionale e, ove occorra, per autentica

Avvocato Fabrizio Belfiore

Per rinuncia alla solidarietà professionale e, ove occorra, per autentica

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 19-12-23 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria